



Fon.Coop

Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale
per la formazione continua nelle imprese cooperative
costituito da AGCI, Confcooperative, Legacoop e CGIL, CISL, UIL

AVVISO N. 54 DEL 27/04/2023
PIANI FORMATIVI AZIENDALI E PLURIAZIENDALI
– FONDO DI ROTAZIONE –

Indice dell'Avviso

1.	Finalità dell'Avviso	4
2.	Oggetto dell'Avviso piani formativi.....	4
2.1	Oggetto dell'Avviso piani formativi aziendali condivisi – Linea 1	4
2.1	Oggetto dell'Avviso piani formativi Fondo Nuove Competenze – Linea 2	5
3.	Presentatori e attuatori.....	6
3.1	Associazioni temporanee	7
3.2	Forme aggregative diverse dalle associazioni temporanee.....	8
3.3	Soggetti terzi coinvolti nella realizzazione del piano	8
4.	Soggetti beneficiari e lavoratori destinatari	9
4.1	Soggetti beneficiari e lavoratori destinatari Linea 1	10
4.2	Soggetti beneficiari e lavoratori destinatari Linea 2	11
5.	Regime d'aiuti.....	11
6.	Risorse dell'Avviso.....	12
6.1	Risorse dell'Avviso per la Linea 1	12
6.2	Risorse dell'Avviso per la Linea 2	13
7.	Accordo di condivisione sindacale	14
7.1	Accordo di condivisione sindacale per i piani Linea 1	14
7.2	Accordo di condivisione sindacale per i piani Linea 2	15
8.	Tipologia di attività ammissibili	16
8.1	Tipologia di attività ammissibili Linea 1	16
8.2	Tipologia di attività ammissibili Linea 2	18
9.	Durata	18
9.1	Durata dei piani della Linea 1.....	18
9.2	Durata dei piani della Linea 1	19
10.	Parametri di contributo per i piani.....	19
10.1	Parametri di contributo per i piani della Linea 1	19
10.2	Parametri di contributo per i piani della Linea 2	20
11.	Valutazione	20
11.1	Piani Aziendali Linea 1.....	20
11.2	Piani FNC Linea 2.....	23
12.	Formazione delle Graduatorie e approvazione dei piani.....	24
12.1	Formazione delle Graduatorie dei piani della Linea 1	24
12.2	Procedure di approvazione dei piani della Linea 2	24
13.	Istanze di riesame dei piani	25
14.	Modalità e termini di partecipazione.....	25
15.	Documentazione per la partecipazione alla procedura	26
16.	Ammissibilità - Cause di esclusione dei piani	27
16.1.	<i>Effetti dell'inammissibilità parziale dei piani pluriaziendali della Linea 1.....</i>	<i>28</i>
17.	Reclami e rimedi giurisdizionali	28
18.	Verifiche successive	29
19.	Convenzione	29
20.	Richiesta di anticipo del contributo.....	29
21.	Obblighi del soggetto ammesso al contributo	29
22.	Riconoscimento del contributo	30



Fon.Coop

Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale
per la formazione continua nelle imprese cooperative
costituito da AGCI, Confcooperative, Legacoop e CGIL, CISL, UIL

23.	Revoca o rinuncia al contributo totale o parziale	30
24.	Responsabile del procedimento e chiarimenti	31
25.	Tutela dei dati personali	31
26.	Norma di rinvio	31



1. Finalità dell'Avviso

Il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nelle imprese cooperative – Fon.Coop -, costituito da Associazione Generale Cooperative Italiane (AGCI), Confederazione Cooperative Italiane (Confcooperative), Lega Nazionale Cooperative e Mutue (Legacoop) e CGIL – CISL - UIL, riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con D.M. 10 maggio 2002, con il presente Avviso intende promuovere la competitività ed il posizionamento delle imprese sostenendo i processi di *trasformazione organizzativa e di transizione green e digitale* delle stesse attraverso percorsi formativi volti all'adeguamento e l'innovazione dei modelli organizzativi e delle prassi operative orientati a politiche di sviluppo sostenibili.

Il Fondo inoltre intende, in considerazione della manifestazione di interesse a partecipare all'attuazione degli interventi del Fondo Nuove Competenze espressa a novembre 2022, sostenere i processi di *transizione green e digitale* delle PMI aderenti oggetto dei progetti formativi presentati ad Anpal a valere sul Fondo Nuove Competenze seconda edizione.

Sono pertanto previste nel presente Avviso due distinte Linee di finanziamento.

2. Oggetto dell'Avviso piani formativi

Le due linee di finanziamento si caratterizzano per distinti oggetto, requisiti e vincoli come di seguito meglio specificato.

Il piano formativo condiviso è un programma di attività, tra quelle ammesse nel presente Avviso, risultante da un accordo sottoscritto fra il rappresentante legale di ciascuna impresa beneficiaria, o un suo delegato, e RSU/RSA o Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori.

2.1 Oggetto dell'Avviso piani formativi aziendali condivisi – Linea 1

Sono oggetto del presente Avviso piani aziendali o pluriaziendali che prevedono azioni formative in relazione alla finalità dell'avviso. L'avviso favorisce i processi di apprendimento per l'acquisizione e la condivisione *delle competenze chiave per la gestione del cambiamento e percorsi formativi volti alla qualificazione, evoluzione e specializzazioni delle prestazioni, dei processi, dei servizi e dei prodotti*. I percorsi di aggiornamento, di specializzazione, di acquisizione di nuove competenze tecnico-professionali e manageriali dovranno muovere da una cultura condivisa dei valori della sostenibilità, competenze trasversali che dovranno caratterizzare i percorsi di crescita e sviluppo professionale dei lavoratori.

Ambito comune/ propedeutico di intervento

1. *Percorsi di upskilling finalizzati declinare le aree delle competenze chiave della sostenibilità* (incorporare i valori di sostenibilità, abbracciare la complessità nella sostenibilità, visione di futuri sostenibili, agire la sostenibilità) all'interno della dimensione aziendale e delle specifiche forme di impresa.

Ambito specifico di intervento :

2. **Sostegno alla transizione green** attraverso percorsi upskilling e reskilling finalizzati ad agire la sostenibilità nell'intera catena del valore o parti di essa : dalla *progettazione* con sviluppo di soluzioni a basso impatto ambientale *all'approvvigionamento* e impiego di materie prime non inquinanti o provenienti da fonti sostenibili e rinnovabili, dalla



produzione con interventi per l'efficientamento delle risorse all'autoproduzione di energie rinnovabili; dall'adozione di interventi per la riduzione dei rifiuti al loro riutilizzo; dalla *distribuzione* con impiego di mezzi e tecnologie per la riduzione dei consumi alla gestione efficiente dei siti dedicati alle attività logistiche; dal consumo responsabile e alla vendita con sviluppo di strategie basate su modelli che soddisfano la domanda dei consumatori attraverso l'immediata fornitura di beni o servizi.

3. **Sostegno alla trasformazione digitale** attraverso percorsi upskilling e reskilling per affrontare i processi di definizione e implementazione di innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo e/o di servizio nell'impresa (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software) quali ad esempio: Big Data piattaforme digitali; soluzioni di digital marketing/e-commerce; internet of things; logistica digitale; amministrazione digitale; sicurezza digitale; Realtà aumentata, Lean design; Design thinking; Business model deployment; Open Innovation; Blockchain technology; Business intelligence; Business Analytics e CRM.
4. **Sostegno alla trasformazione organizzativa e gestionale** attraverso percorsi upskilling e reskilling per contribuire alla realizzazione di nuovi modelli organizzativi, di governance e di collaborazione, per il lavoro agile, la conciliazione tempi di vita e le pari opportunità di genere; per il ricambio generazionale, per la qualificazione dei servizi e delle prestazioni, per il welfare aziendale, per l'implementazione di sistemi di accreditamento e certificazione dei processi; per lo sviluppo di nuovi strumenti di gestione e di partecipazione come la valutazione di impatto sociale e/o ambientale.

2.1 Oggetto dell'Avviso piani formativi Fondo Nuove Competenze – Linea 2

Sono oggetto del presente Avviso piani formativi relativi ad una **singola impresa** beneficiaria aderente a Fon.Coop che abbia ottenuto l'approvazione da parte di Anpal dell'istanza a valere sul Fondo Nuove Competenze (ed. 2).

Il piano formativo presentato al Fondo deve essere del tutto rispondente al progetto formativo di sviluppo delle competenze presentato ad Anpal ai sensi dell'Art. 6 dell'Avviso FNC e contenere a titolo esemplificativo, gli stessi percorsi formativi, ore e modalità formative, destinatari, soggetti erogatori, etc.).

Come previsto dal Decreto Interministeriale del 22 settembre 2022 i piani formativi delle imprese devono essere legati alla necessità di un aggiornamento delle professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica in funzione di uno dei seguenti processi:

- a) innovazioni nella produzione e commercializzazione di beni e servizi che richiedono un aggiornamento delle competenze digitali;
- b) innovazioni aziendali volte all'efficientamento energetico e all'uso di fonti sostenibili;
- c) innovazioni aziendali volte alla promozione dell'economia circolare, alla riduzione di sprechi e al corretto trattamento di scarti e rifiuti, incluso trattamento acque;
- d) innovazioni volte alla produzione e commercializzazione di beni e servizi a ridotto impatto ambientale;
- e) innovazioni volte alla produzione e commercializzazione sostenibile di beni e servizi nei settori agricoltura, silvicoltura e pesca, incluse le attività di ricettività agrituristica;
- f) promozione della sensibilità ecologica, di azioni di valorizzazione o riqualificazione del patrimonio ambientale, artistico e culturale.

Sono altresì ammessi progetti che individuano un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori conseguente alla sottoscrizione di accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ovvero



siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Le istanze presentate dalle imprese e approvate a valere sul Fondo Nuove Competenze della prima edizione sono escluse dal presente Avviso¹.

3. Presentatori e attuatori

Possono presentare domanda di contributo e realizzare i piani formativi oggetto dell'Avviso (di seguito definiti soggetti presentatori e attuatori dei piani):

- le imprese/enti aderenti a Fon.Coop esclusivamente per propri soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici;
- i consorzi d'impresе aderenti a Fon.Coop esclusivamente per propri soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici e per quelli delle imprese consorziate aderenti;
- le società capogruppo aderenti a Fon.Coop esclusivamente per propri soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici e per quelli delle società controllate e/o partecipate aderenti;
- le associazioni temporanee fra imprese aderenti a Fon.Coop, anche da costituire formalmente dopo l'eventuale approvazione del contributo, per propri soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici (solo per la Linea 1);
- la capogruppo di un gruppo cooperativo paritetico per propri lavoratori/lavoratrici e soci lavoratori/lavoratrici e per quelli delle imprese associate aderenti a Fon.Coop;
- i "contratti di rete" (ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, art. 3 comma 4 ter come convertito con l. 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i.) tra imprese aderenti a Fon.Coop esclusivamente per propri soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici e per quelli delle imprese associate aderenti;
- gli Enti o società di formazione, anche in associazione temporanea costituita o da costituire formalmente dopo l'eventuale approvazione del contributo, incaricati da imprese aderenti a Fon.Coop. Gli Enti o società di formazione debbono essere accreditati presso la Regione di competenza per le attività previste dal piano. Gli organismi di formazione non accreditati presso la Regione di competenza debbono essere accreditati presso il Fondo secondo le modalità previste nel Regolamento di accreditamento delle strutture formative presso Fon.Coop disponibile sul sito www.foncoop.coop nella sezione Accreditamento.

Possono presentare piani a valere sul presente Avviso i soggetti:

- 1) che non si trovino in stato di fallimento, liquidazione giudiziale o in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nonché dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- 2) che siano in regola con il documento di regolarità contributiva (DURC);
- 3) per i quali non sussistano a carico del legale rappresentante sentenze di condanna con sentenza definitiva per reati che incidono sulla moralità o affidabilità professionale e comunque per i reati elencati nell'art. 80, comma 1, del d.lgs. 50/2016;
- 4) per i quali non sussistano circostanze impeditive all'erogazione del finanziamento ai sensi della vigente normativa antimafia.

La modifica della composizione soggettiva del soggetto proponente o attuatore è consentita solo

Tali istanze possono essere oggetto di contributo a valere sul Conto Formativo.



nei casi previsti dal presente Avviso e in ogni caso è soggetta a specifica autorizzazione del Fondo, a pena di esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica indetta con il presente Avviso o, se intervenuta in corso di esecuzione del piano formativo, di revoca del contributo concesso.

La sostituzione dell'ente di formazione è consentita con altro ente di formazione in possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso o con la/e stessa/e impresa/e beneficiaria.

In via generale e salve le specifiche ulteriori prescrizioni indicate nel presente Avviso, la modifica soggettiva è consentita se:

- 1) non determina, ad insindacabile giudizio del Fondo, alcun pregiudizio all'esecuzione del piano per come presentato e approvato e garantisce la coerenza del piano con le finalità del presente Avviso e con i relativi Allegati;
- 2) il nuovo soggetto proponente/attuatore sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso e di quelli necessari per dare esecuzione al piano approvato;
- 3) non sia volta ad eludere le disposizioni del presente Avviso.

L'interessato ad ottenere l'autorizzazione del Fondo alla modifica soggettiva deve presentare apposita richiesta, sottoscritta anche dal soggetto sostituito, che dia evidenza delle ragioni della sostituzione e della insussistenza di pregiudizi all'esecuzione del piano. Nella richiesta deve essere presente anche una dichiarazione attestante, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm., il possesso da parte del soggetto "sostituito" dei requisiti previsti dall'Avviso.

Il Fondo, rilascia o nega l'autorizzazione entro trenta (30) giorni dalla presentazione della relativa domanda, in applicazione di quanto previsto dalla legge n. 241/1990 e ss. mm. e dal Regolamento sui principi del procedimento amministrativo del Fondo. A tale ultimo proposito, si precisa che le modifiche soggettive sono efficaci solo a far data dall'autorizzazione espressa del Fondo, comunicata al richiedente.

Le operazioni societarie previste dall'ordinamento - quali a titolo meramente esemplificativo, fusioni, scissioni, cessioni e trasferimenti di rami d'azienda - non costituiscono cessione della convenzione, né delega a terzi. Esse non sono soggette ad autorizzazione, ma devono essere comunicate tempestivamente al Fondo con la documentazione attestante l'intervenuta operazione e il mantenimento dei requisiti in capo al soggetto avente causa.

3.1 Associazioni temporanee

È ammessa la presentazione di un piano formativo da parte di associazioni temporanee, costituende o costituite.

Per le associazioni costituende, il soggetto mandatario, in fase di presentazione della domanda, dovrà inserire nella piattaforma la dichiarazione allegata al presente Avviso, contenente l'impegno a costituire formalmente presso un notaio l'Associazione entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazione del contributo.

La dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che faranno parte del raggruppamento.

Per le associazioni già costituite, il soggetto mandatario dovrà inserire in piattaforma copia del mandato collettivo con rappresentanza stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio e contenente:

- il dettaglio completo di tutti gli associati e dei loro rappresentanti;
- il mandato speciale gratuito e irrevocabile, con rappresentanza, al soggetto mandatario con specifica dei poteri ad esso conferiti;
- l'assunzione di responsabilità solidale nei confronti del Fondo da parte di tutti i soggetti associati per la realizzazione delle attività previste dal piano;



- la specificazione che l'eventuale revoca del mandato, anche per giusta causa, non avrà effetto nei confronti del Fondo.

I singoli componenti dell'associazione temporanea operano a costi reali senza possibilità di ricarichi e sono assoggettati alla rendicontazione delle spese dagli stessi effettuate.

I componenti dell'associazione temporanea sono tenuti a presentare, per il tramite del mandatario, il rendiconto delle attività e delle connesse quote economiche di rispettiva competenza.

Nel piano presentato andranno specificate le responsabilità operative assegnate ad ogni soggetto con il relativo costo preventivato.

Il rapporto tra i soggetti aderenti all'associazione temporanea non è configurabile come delega a terzi.

3.2. Forme aggregative diverse dalle associazioni temporanee

I criteri previsti dal precedente paragrafo 3 *Presentatori e attuatori* si applicano alle altre forme aggregative previste dall'ordinamento (a titolo meramente esemplificativo, consorzi di cooperative, contratti di rete, gruppi cooperativi paritetici), diversi dalle associazioni temporanee. Per tali soggetti si applica, per quanto compatibile, la disciplina delle associazioni temporanee, ferma restando la responsabilità solidale nei confronti del Fondo di tutti i soggetti che, nell'ambito di tali forme aggregative, partecipano all'Avviso.

3.3 Soggetti terzi coinvolti nella realizzazione del piano

Il Soggetto proponente/attuatore deve svolgere direttamente le attività del Piano, fatte salve eventuali deleghe specialistiche o affidamenti a partner qualificati, denominati "partner di progetto". Il coinvolgimento di soggetti delegati e/o partner è ammesso a condizione che:

- si tratti di acquisizioni qualificate che conferiscono all'operazione un apporto di tipo integrativo e/o specialistico di cui l'attuatore non disponga in maniera diretta;
- si tratti di interventi formativi rivolti a personale dipendente di imprese non dotate di centro di formazione interna.

Il valore complessivo delle attività delegate non può essere superiore al 30% del valore complessivo del piano.

Solo ed esclusivamente per la Linea 2 piani FNC nel caso in cui il soggetto presentatore e attuatore sia l'impresa beneficiaria non ricorre il predetto limite percentuale.

Non si considera affidamento a soggetti terzi l'incarico per la realizzazione delle attività da parte di:

- una associazione temporanea o consorzio agli associati o consorziati, ovvero da parte di una impresa ad altra impresa facente parte dello stesso gruppo societario che nei confronti del soggetto presentatore operano a costi reali senza possibilità di ricarichi;
- persona fisica o studi associati se costituiti in conformità alla legge 1815 del 23 novembre 1939 e s.m.i.;
- persona fisica titolare di una impresa individuale;
- personale dell'impresa beneficiaria che nei confronti del soggetto presentatore opera a costi reali.

In nessun caso il coinvolgimento di soggetti terzi può riguardare:

- attività di direzione, coordinamento e segreteria organizzativa del piano;
- attività che contribuiscono ad aumentare il costo di esecuzione dell'operazione, senza alcun valore aggiunto proporzionato;



- accordi stipulati con intermediari o consulenti in cui il pagamento è espresso in percentuale del costo totale dell'operazione, a meno che tale pagamento sia giustificato dal beneficiario finale con riferimento all'effettivo valore dei servizi prestati.

Il partner di progetto e/o il soggetto delegato dovranno possedere i requisiti e le competenze richieste dall'intervento, da documentare, all'interno del formulario del piano, al momento della richiesta e non potranno, a loro volta, delegare ad altri soggetti l'esecuzione anche di parte dell'attività.

Il soggetto presentatore/attuatore resterà in ogni caso responsabile nei confronti del Fondo a tutti gli effetti di legge.

I contratti stipulati tra ente presentatore e soggetto terzo dovranno essere particolarmente dettagliati nell'oggetto, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle prestazioni ed articolati per voci di costo. Inoltre, dovrà essere inclusa una clausola con la quale tali soggetti si impegnano, all'evenienza, a fornire agli organi di revisione e controllo sia del Fondo che dell'ANPAL, tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto del presente piano.

Lo svolgimento dell'attività del "partner di progetto" avviene in applicazione del criterio dei "costi reali", senza possibilità alcuna di rendicontare ricarichi o costi aggiuntivi.

Una stessa impresa o organismo non potrà essere indicato in uno stesso piano formativo sia come soggetto delegato che come partner di progetto.

La richiesta di delega e/o di utilizzo di partner in corso d'opera deve essere inoltrata al Fondo secondo le modalità previste dal Manuale di gestione per l'autorizzazione e va effettuata prima dell'inizio delle attività oggetto della richiesta.

Il Fondo, fatta salva l'interruzione del termine per la conclusione del procedimento in caso di integrazione della domanda, rilascia o nega l'autorizzazione entro cinque (5) giorni lavorativi dalla sua presentazione.

4. Soggetti beneficiari e lavoratori destinatari

I soggetti beneficiari e i lavoratori destinatari sono distinti per ciascuna linea.

Ogni impresa aderente potrà beneficiare di un solo piano a valere sul presente Avviso.

Non è consentito che una singola impresa:

- sia beneficiaria di più Avvisi del Fondo di Rotazione tra quelli emanati nel corso del 2023;
- partecipi contemporaneamente agli Avvisi del Fondo di Rotazione pubblicati nel corso del 2023.

Si riporta inoltre quanto stabilito l'articolo 5.1 del Regolamento per la Gestione del Conto Formativo pubblicato a febbraio 2023 pubblicato sul sito del Fondo "A partire dal 6 luglio 2012 tutte le imprese, ad esclusione delle sole "neoaderenti", che risultano beneficiarie di un contributo a valere sull'Avviso del Fondo di Rotazione perderanno le RPA di tre anni (presenti o future). Tutte le imprese "neoaderenti", anche con risorse in "portabilità", che partecipano ad un Avviso Fondo di Rotazione nei primi 12 mesi di adesione al Fondo ed ottengono un contributo non perdono le risorse (RPA) per gli anni successivi.

L'impresa, anche nel caso in cui non abbia risorse residue sul Conto Formativo in quanto utilizzate o sottratte a seguito dell'approvazione di uno o più piani a valere su un precedente Avviso del Fondo di Rotazione, che risulti beneficiaria di piani approvati a valere sul Fondo di Rotazione di un certo anno, perde le RPA future di tre (3) anni di versamento."



4.1 Soggetti beneficiari e lavoratori destinatari Linea 1

Sono soggetti beneficiari imprese o altri organismi con le seguenti caratteristiche:

- che al momento della presentazione del piano siano aderenti o che abbiano espletato la procedura di adesione al Fondo tramite Uniemens e/o DMAG in conformità con quanto previsto dal *Regolamento per l'attuazione dei principi del procedimento amministrativo* del Fondo (Cfr. Capo Terzo – Articolo 11); Tale circostanza sarà oggetto di autodichiarazione, alla quale deve essere allegato, qualora la procedura all'INPS sia in corso, il flusso UNIEMENS con relativa ricevuta di invio all'INPS. Il Fondo si riserva di verificare che l'adesione relativa alla matricola INPS o posizione DMAG interessata dal piano sia confermata nel data base Inps al momento dell'erogazione del contributo, pena la revoca dello stesso; è onere del soggetto proponente e dell'impresa beneficiaria assicurarsi tramite il cassetto previdenziale dell'impresa che l'adesione sia andata a buon fine. Per ulteriori specifiche si rimanda al Manuale di gestione dell'Avviso;
- che si impegnino a rimanere aderenti a Fon.Coop per almeno il tempo di realizzazione e rendicontazione del piano formativo;
- che in merito alla scelta del canale di finanziamento risultino nel canale "Fondo di Rotazione";
- che non siano beneficiari di contributi a valere sull'Avviso 50 del 22/03/2022;
- che non siano beneficiari di contributi a valere sull'Avviso 51 del 22/06/2022;
- che non siano beneficiari di contributi a valere sull'Avviso 52 del 30/09/2022;
- che non siano beneficiari di piani a valere sul Conto Formativo saldo risorse 2021 con codice C23A21;
- che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo (salvo il caso previsto dall'art. 186 bis del Regio Decreto 16/3/1942 n. 267) di amministrazione straordinaria (D.Lgs. n. 270/1999), di amministrazione straordinaria speciale (Legge 39/2004), di liquidazione per scioglimento volontario, o che non abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali condizioni.

Sono **destinatari** dei piani:

1. soci lavoratori/lavoratrici di imprese cooperative che prestano la loro attività presso la cooperativa ricevendo una remunerazione (anche non da lavoro dipendente);
2. dipendenti inclusi apprendisti;
3. lavoratori in ammortizzatori sociali (FIS, CIGO, CIGS, CIGD, contratti di solidarietà);
4. lavoratori con contratto di co.co.co. e di co.co.pro. in deroga;
5. soggetti disoccupati o inoccupati che l'impresa beneficiaria intende assumere.

Sono altresì inclusi i lavoratori a tempo determinato con ricorrenza stagionale, anche nel periodo in cui non sono in servizio; si specifica nel caso di questa tipologia di lavoratori come per quelli in ammortizzatori sociali che l'impresa beneficiaria dovrà assicurare la quota di co-finanziamento privato, se dovuta in base al regime di aiuto prescelto.

Si precisa che i destinatari della formazione disoccupati o inoccupati di cui al precedente punto 5 dovranno essere assunti con contratto di lavoro dipendente dall'impresa beneficiaria del piano entro il termine di chiusura della gestione del piano.

Non possono essere destinatari dei piani i lavoratori che siano in mobilità, professionisti a partita iva, lavoratori interinali, tirocinanti a meno che l'impresa beneficiaria intenda assumerli entro il termine di gestione del piano.

4.2 Soggetti beneficiari e lavoratori destinatari Linea 2

Sono soggetti beneficiari imprese o altri organismi con le seguenti caratteristiche:

- che al momento della presentazione del piano siano aderenti e presenti nel data base INPS;
- che in merito alla scelta del canale di finanziamento risultino nel canale "Fondo di Rotazione";
- che non siano beneficiari di piani a valere sul Conto Formativo saldo risorse 2021 con codice C23A21;
- che non siano beneficiarie di piani a valere sull'Avviso 53 FNC del 16 dicembre 2023;
- che si impegnino a rimanere aderenti a Fon.Coop per almeno il tempo di realizzazione e rendicontazione del piano formativo;
- che abbiano presentato una istanza a valere sul Fondo Nuove Competenze (2° edizione) <https://www.anpal.gov.it/avviso-fondo-nuove-competenze-2-ed> e da Anpal approvata;
- che abbiano stipulato entro il 31 dicembre 2022 l'accordo collettivo di rimodulazione dell'orario di lavoro ai sensi degli artt. 5 e 6 dell'Avviso FNC (ovvero entro il 27 marzo 2023 come da D.C.S. n. 31 del 24.02.2023);
- che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo (salvo il caso previsto dall'art. 186 bis del Regio Decreto 16/3/1942 n. 267) di amministrazione straordinaria (D.Lgs. n. 270/1999), di amministrazione straordinaria speciale (Legge 39/2004), di liquidazione per scioglimento volontario, o che non abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali condizioni;

Ogni impresa potrà beneficiare di un solo piano formativo a valere sul presente Avviso come previsto all'art. 4 dell'Avviso Anpal.

Possono beneficiare anche le società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175

Sono **destinatari** dei piani esclusivamente i **dipendenti dell'impresa beneficiaria**, che rispettino le caratteristiche e le disposizioni previste dall'Avviso FNC, indicati nell'accordo collettivo di rimodulazione dell'orario di lavoro sottoscritto secondo le modalità previste dall'Avviso Anpal.

Gli altri lavoratori dell'impresa beneficiaria possono partecipare eventualmente solo come uditori alle attività formative.

5. Regime d'aiuti

Per i contributi concessi a valere sull'Avviso si applica la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato di cui ai seguenti Regolamenti: "Fondi interprofessionali per la formazione continua – Regolamento per la concessione di aiuti alle imprese per attività di formazione continua esentati ai sensi del Regolamento (CE) n. 651/2014" - approvato con D.D. 27/Segr. D.G./2015 e successivo D.D. 96/Segr. D.G./2014 del 17.12.2014 di modifica – Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il lavoro e la Formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – comunicato alla Commissione Europea attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione (SANI) Numero identificativo del Regime di Aiuti 83883 e modificato dal **REGOLAMENTO (UE) 2020/972 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2020 e prorogato fino al 31/12/2023**; *Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014; Regolamento (UE) n.*



1407/2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea "de minimis" e modificato dal **REGOLAMENTO (UE) 2020/972 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2020 e prorogato fino al 31/12/2023**; *Regolamento (UE) 1408/2013* relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli modificato dal **REGOLAMENTO (UE) 2019/316 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2019 e prorogato fino al 31/12/2027**; *Regolamento (UE) 717/2014* relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e modificato dal **REGOLAMENTO (UE) 2020/2008 DELLA COMMISSIONE dell'8 dicembre 2020 e prorogato fino al 31/12/2023**.

I citati Regolamenti sono consultabili nella sezione "normativa" del sito www.foncoop.coop e approfonditi nel Manuale di gestione dell'Avviso.

La concessione dei contributi è inoltre subordinata alla interrogazione del **Registro Nazionale Aiuti** e alla registrazione del contributo da parte di Fon.Coop ai sensi dell'art. 52 della L. 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i. e delle disposizioni attuative.

6. Risorse dell'Avviso

Le risorse, derivanti da quelle assegnate dall'INPS al Fondo, destinate ai piani ai sensi del presente Avviso ammontano ad € **7.500.000,00** di cui € **4.000.000,00** a valere sulla Linea 1 piani formativi aziendali condivisi e € **3.500.000,00** a valere sulla Linea 2 Piani formativi FNC.

6.1 Risorse dell'Avviso per la Linea 1

La distribuzione delle risorse per la Linea 1 privilegia l'assegnazione ai territori in base al numero dei lavoratori delle imprese aderenti.

Il piano viene attribuito alla regione in base alla sede legale dell'impresa beneficiaria.

Una impresa con sedi operative e lavoratori in più regioni che intenda partecipare all'Avviso, dovrà concorrere nella regione dove è ubicata la sede legale, fermo restando che può formare i lavoratori di tutte le sedi operative.

Non sono ammessi piani pluri aziendali con imprese beneficiarie aventi sede legale in regioni diverse.

La ripartizione delle risorse è la seguente:

regione/area interregionale	Importo
PIEMONTE	220.000,00
VALLE D'AOSTA	
LOMBARDIA	480.000,00
TRENTINO ALTO ADIGE	130.000,00
VENETO	280.000,00
FRIULI VENEZIA GIULIA	150.000,00
LIGURIA	75.000,00
EMILIA ROMAGNA	1.365.000,00
TOSCANA	360.000,00
UMBRIA	110.000,00
MARCHE	110.000,00



LAZIO	325.000,00
ABRUZZO	35.000,00
MOLISE	30.000,00
CAMPANIA	50.000,00
PUGLIA	100.000,00
BASILICATA	30.000,00
CALABRIA	30.000,00
SICILIA	55.000,00
SARDEGNA	65.000,00
Totali	4.000.000,00

Ferme le risorse destinate, il Fondo si riserva, in ogni caso di:

1. ridurre il contributo richiesto per il singolo piano sulla base della valutazione tecnica (demandata al Gruppo di Valutazione, come indicato al capitolo 11) di uno o più elementi del medesimo o in ragione del superamento dei massimali, ai sensi dell'Avviso e di tutta la documentazione regolamentare in ogni caso riferibile all'Avviso;
2. integrare le risorse per completare il finanziamento dei piani utilmente collocati in graduatoria;
3. integrare le risorse dell'Avviso anche con successiva delibera del Consiglio di Amministrazione.

Per la redazione delle graduatorie il Fondo procederà a:

1. collocare in ordine di punteggio totale per ogni graduatoria regionale i piani idonei (punteggio pari o superiore alla soglia minima);
2. in caso di piani con medesimo punteggio totale l'ordine in graduatoria sarà quindi determinato in base al punteggio ottenuto con riferimento alla sola griglia di valutazione qualitativa; nel caso persistano punteggi *ex aequo* si prenderà in considerazione l'ordine di presentazione dei piani (numero di protocollo);
3. nel caso di eventuali risorse residue di alcune regioni, le stesse potranno essere utilizzate per finanziare prioritariamente il piano che risulti parzialmente finanziabile (almeno per il 50%) dalle risorse di ciascuna graduatoria regionale;
4. nel caso di ulteriori ed eventuali risorse residue di alcune regioni e/o di risorse residue della Linea 2, le stesse potranno essere sommate per finanziare i piani non finanziabili dalle altre regioni su lista unica nazionale per ordine di punteggio totale; in caso di piani *ex aequo* saranno applicati i criteri indicati al punto 2.

I criteri sopra indicati fanno riferimento e si applicheranno limitatamente a piani ammissibili a norma del presente Avviso ed inseriti utilmente nella graduatoria per ordine di punteggio.

6.2 Risorse dell'Avviso per la Linea 2

Le risorse sono stanziare a livello nazionale e la modalità di partecipazione è a "sportello" con assegnazione delle risorse in base all'ordine cronologico di presentazione del piano sulla piattaforma del Fondo (seconda validazione completa di documentazione sottoscritta digitalmente). Nel caso di richieste di integrazione su un piano da parte del Fondo la data di presentazione del Piano si intenderà coincidente con quella della regolarizzazione della posizione da parte del soggetto presentatore, con le relative conseguenze anche in relazione all'ordine cronologico di ricezione delle domande.

Ferme le risorse destinate, il Fondo si riserva, in ogni caso di:



1. ridurre il contributo richiesto per il singolo piano in ragione del superamento dei massimali, ai sensi dell'Avviso e di tutta la documentazione regolamentare in ogni caso riferibile all'Avviso;
2. integrare le risorse per completare il finanziamento dei piani conformi secondo l'ordine cronologico di presentazione (seconda validazione);
3. integrare le risorse dell'Avviso anche con successiva delibera del Consiglio di Amministrazione.

I criteri sopra indicati fanno riferimento e si applicheranno limitatamente a piani ammissibili e idonei a norma del presente Avviso.

In caso di risorse residue dello stanziamento della presente Linea potranno essere utilizzate per finanziare piani della Linea 1.

7. Accordo di condivisione sindacale

7.1 Accordo di condivisione sindacale per i piani Linea 1

Il piano formativo aziendale condiviso risulta da un accordo sottoscritto fra il rappresentante legale di ciascuna impresa beneficiaria coinvolta nel piano, o suo delegato, e RSU in cui siano presenti tutte le Organizzazioni Sindacali afferenti a Cgil, Cisl, Uil o RSA di tutte le Organizzazioni Sindacali costituenti il Fondo o per il tramite delle rappresentanze territoriali o settoriali dei lavoratori afferenti a CGIL, CISL, UIL.

In caso di assenza di una o più Organizzazioni Sindacali in azienda l'accordo fra la rappresentanza aziendale e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori può essere sottoscritto dalle strutture sindacali afferenti a Cgil, Cisl, Uil per il tramite della organizzazione settoriale/territoriale competente, con riferimento alle Organizzazioni Sindacali non presenti in azienda.

Fon.Coop chiarisce ai fini dell'ammissibilità che l'accordo deve:

- indicare espressamente nel testo dell'accordo sindacale tutte le imprese coinvolte nel piano;
- essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria o da altro soggetto dal medesimo nominato tramite delega che dovrà essere redatta secondo il *fac simile* reso disponibile sul sito del Fondo e allegata nel formulario *on line* di presentazione del piano;
- riportare in modo chiaro il nominativo e la struttura di appartenenza di tutti i firmatari dell'accordo stesso per la parte sindacale;
- essere sottoscritto dalle organizzazioni sindacali coinvolte (CGIL-CISL e UIL) o in alternativa devono essere state inviate le raccomandate come di seguito specificato.

Per quanto concerne il testo del documento di condivisione esso è lasciato alla libera determinazione delle parti. Tuttavia è richiesto che:

- si faccia esplicito riferimento alla richiesta di contributo a Fon.Coop;
- siano richiamate le specifiche iniziative formative (compresi i *voucher* di formazione) previste dal piano e i destinatari delle stesse;
- siano indicate, dove previsto nel piano, specifiche funzioni che svolgono i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori (esempio: monitoraggio).

Nel caso in cui nella RSU non siano presenti tutte le Organizzazioni Sindacali afferenti a Cgil, Cisl, Uil o le RSA non siano di tutte le Organizzazioni sindacali costituenti il Fondo o nel caso in cui in un'azienda non ci sia una rappresentanza sindacale costituita, il legale rappresentante o suo delegato dovrà inviare il testo dell'accordo alle Organizzazioni Sindacali settoriali/territoriali di riferimento



non presenti, richiedendo il loro consenso, con raccomandata con avviso di ricevimento spedita entro il **30/06/2023** termine da intendersi essenziale.

Il consenso si intende acquisito se non sia stata inviata, da alcuna organizzazione, una risposta negativa all'impresa richiedente ed in copia al Fondo entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione (c.d. silenzio-assenso).

Nel caso in cui in un piano siano previste attività di formazione organizzata per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in tema di formazione e/o obbligatorie per l'apprendistato saranno considerate ammissibili solo se:

- esplicitamente indicate nel testo dell'accordo di condivisione sottoscritto dalle parti sociali;
- rispettino il limite percentuale previsto dal presente Avviso;
- rispettino quanto previsto dalle norme sugli aiuti di stato (Cfr Manuale di gestione).

La procedura di silenzio assenso non consente di finanziare le predette attività.

Qualora i lavoratori destinatari della formazione siano presenti in più province e/o in più regioni ma appartengano al medesimo settore, l'accordo può essere condiviso con le rappresentanze sindacali che organizzano le singole rappresentanze dislocate sul territorio o con le rappresentanze sindacali di gruppo se trattasi di struttura societaria con queste caratteristiche ovvero, in loro assenza con le rappresentanze sindacali della sede legale della/e impresa/e beneficiaria/e purché nel testo dell'accordo siano riportate le varie sedi e/o i settori interessati.

Qualora i lavoratori destinatari della formazione appartengano a settori diversi, l'accordo può essere condiviso con le rappresentanze sindacali confederali di CGIL, CISL e UIL del livello di competenza.

Si precisa che saranno ritenuti validi anche gli accordi di condivisione che:

- siano sottoscritti dalle imprese beneficiarie con le diverse sigle sindacali di categoria afferenti a CGIL, CISL, UIL per i piani che coinvolgono lavoratori di più imprese appartenenti a settori diversi;
- siano sottoscritti dalle imprese beneficiarie con le diverse sigle sindacali territoriali afferenti a CGIL, CISL, UIL delle province interessate per piani che coinvolgono lavoratori di più province;
- siano sottoscritti dalle imprese beneficiarie con le diverse sigle sindacali territoriali o settoriali afferenti a CGIL, CISL, UIL delle varie province e/o regioni coinvolte nel caso di piani che coinvolgono lavoratori di più regioni.

In caso l'impresa disponga di un piano formativo annuale già condiviso con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e che risponda ai criteri richiesti dal Fondo nel presente Avviso tale documento può essere utilizzato ai fini della condivisione delle iniziative formative di cui si chiede il contributo; il piano annuale formativo condiviso va inserito nel formulario *on line*.

L'accordo sindacale dovrà essere inserito **esclusivamente** nel formulario *on line* attraverso la funzione di upload nella sezione specifica (Condivisione) entro il termine di validazione del formulario del piano. Per i documenti relativi all'accordo sindacale e alla eventuale delega alla sottoscrizione non è richiesta la firma digitale o l'invio del cartaceo originale. Ai fini dell'ammissibilità e/o della valutazione non saranno presi in considerazione accordi inviati in altra modalità o oltre il termine di validazione del piano previsto per il **14/07/2023**.

In caso di mancata ottemperanza anche ad una sola delle condizioni di cui al presente articolo, il piano non sarà considerato ammissibile.

7.2 Accordo di condivisione sindacale per i piani Linea 2

Il piano formativo aziendale presentato a valere sul presente Avviso deve essere corredato da un accordo sottoscritto fra il legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, o suo delegato, e le

rappresentanze sindacali presenti in azienda (RSU o RSA che rappresentino tutte le sigle sindacali socie di Fon.Coop) o in assenza con le rappresentanze territoriali o settoriali dei lavoratori riconducibili a CGIL, CISL, UIL.

In assenza di sottoscrizione dell'accordo da parte delle suddette Organizzazioni sindacali costituenti il Fondo, il consenso di queste ultime si intende acquisito se non sia pervenuta espressa manifestazione di dissenso da parte delle Organizzazioni trascorsi 7 giorni dalla ricezione dell'accordo, trasmesso dal legale rappresentante dell'impresa a mezzo pec o raccomandata a.r.

In tal caso, nel formulario di presentazione del piano a Fon.Coop oltre all'accordo di condivisione sindacale, dovrà esser data dimostrazione della data di ricezione di detto accordo da parte delle Organizzazioni sindacali allegando copia delle ricevute di ritorno della raccomandata o di consegna della pec. Nel caso di trasmissione mediante raccomandata a.r., ai fini del decorso del termine sopra indicato farà fede la cartolina di ricevimento o altri mezzi idonei a dimostrare la data di ricezione. In caso di mancato ritiro della raccomandata il termine si intenderà decorrente dalla data di compiuta giacenza.

È inoltre necessario che l'accordo di condivisione allegato abbia ad oggetto il medesimo progetto formativo contenuto nell'istanza presentata ad Anpal (v. art. 2.1 del presente Avviso).

Si specifica che, nel caso in cui l'accordo di rimodulazione dell'orario di lavoro sottoscritto per la presentazione dell'istanza ad Anpal presenti tutti i requisiti prescritti dal presente Avviso e rechi in particolare la sottoscrizione di tutte le Organizzazioni sindacali, tale accordo sarà ritenuto idoneo anche ai fini di quanto richiesto nel presente paragrafo.

In caso di mancata ottemperanza anche ad una sola delle condizioni di cui al presente articolo, il piano non sarà considerato ammissibile.

8. Tipologia di attività ammissibili

Le attività non formative ammissibili sono solo quelle funzionali alla realizzazione del piano (quali ad esempio progettazione, coordinamento, monitoraggio e valutazione, amministrazione e rendicontazione).

La formazione deve essere progettata per conoscenze e competenze comprendendo per queste ultime idonee attività di valutazione finalizzate al rilascio all'allievo di una attestazione degli apprendimenti acquisiti trasparente e spendibile (cfr. Circolare dell'ANPAL n. 1 del 10/04/2018 capitolo 3.2).

8.1 Tipologia di attività ammissibili Linea 1

I piani debbono prevedere uno sviluppo organico di azioni ritenute necessarie al fine di raggiungere gli obiettivi didattici e di apprendimento previsti dal piano stesso.

Sono ammesse le seguenti modalità formative, anche tra loro combinate, da svolgere in presenza o in modalità virtuale, da utilizzare anche attraverso percorsi personalizzati che:

1. configurano processi di comunicazione prevalentemente ad una via (lezioni frontali, seminari, ecc.);
2. promuovono il confronto su problemi e situazioni reali (simulazioni, analisi di caso, *role playing*, esercitazioni, gruppi di studio, laboratori, ecc.);
3. strutturano momenti formativi ad hoc fuori dall'aula (*tutoring, mentoring, coaching, ecc.*);
4. attuano momenti formativi all'interno delle realtà produttive delle aziende (*formazione on the job*);



5. consentono di sperimentare quanto acquisito durante il percorso formativo (*project work*);
6. realizzano formazione a distanza (FAD on line asincrona) con adeguate piattaforme basate su LMS (Learning Management System).

Si precisa che:

- le modalità formative indicate nei punti da 1 a 5 possono essere svolte a distanza in modalità sincrona tramite **webinar** per il **100%** delle ore previste dal piano;

Si precisa altresì che, per quanto riguarda la formazione a distanza, vanno rispettate le indicazioni riportate nella **Circolare Anpal n. 4 del 28 dicembre 2020**, pubblicata sul sito del Fondo.

È richiesto che per ciascuna attività formativa (ad eccezione dei voucher) siano previste almeno 2 ore di formazione.

Per la formazione organizzata per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in tema di formazione e/o per la formazione obbligatoria per l'apprendistato, oltre a quanto già previsto al precedente articolo "Accordo di condivisione sindacale", si precisa che tale tipologia di formazione:

- non può assorbire più del **30%** delle ore totali di formazione previste dal piano;
- non può superare il **30%** del numero complessivo dei *voucher* previsti dal piano.

Fon.Coop chiarisce che non assume alcuna responsabilità in merito al rispetto, alla validità e conformità dei piani finanziati alle imprese beneficiarie in ordine alla normativa vigente (leggi, decreti legislativi, accordi stato-regioni, regolamenti) per ciò che riguarda la formazione organizzata per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in tema di formazione ed alle effettive esigenze e/o obblighi aziendali in materia, e più in generale di tutta la formazione regolamentata.

Sono ammissibili anche *voucher* individuali di formazione. Per *voucher* si intende un buono formativo che consente ad un singolo lavoratore dell'impresa beneficiaria del piano la partecipazione ad uno specifico percorso di formazione erogato da un organismo di formazione che sia:

- un'università pubblica o privata riconosciuta dall'ordinamento nazionale o Centro di Ricerca direttamente collegato;
- accreditato presso Fon.Coop;
- accreditato presso la Regione di competenza;
- accreditato/istituito/riconosciuto/autorizzato da un organismo pubblico (Ministero dei Trasporti, Ministero di Grazia e Giustizia, Ministero della Salute, MIUR, altro) secondo la normativa nazionale o internazionale;
- in possesso di certificato UNI EN ISO;
- un ordine/collegio professionale;
- un ITS che rilascia titoli di istruzione secondaria;
- un erogatore di percorsi certificati e riconosciuti;
- un concessionario "esclusivo" (ed autorizzato alla formazione) di software, programma, contenuto specialistico, piattaforma digitale e/o titolare di brevetto.

Il soggetto erogatore del voucher non può essere il soggetto proponente del piano.

Non sono ammessi piani di soli voucher formativi.

8.2 Tipologia di attività ammissibili Linea 2

Per le attività formative saranno ammissibili solo ed esclusivamente i percorsi formativi oggetto di contributo da parte di Anpal sul Fondo Nuove Competenze.

Le competenze oggetto dei percorsi formativi dovranno essere riferite secondo le classificazioni indicate dall'Avviso Anpal all'art. 6.

Sono ammesse le seguenti modalità formative da utilizzare anche attraverso percorsi personalizzati:

1. formazione in presenza erogata in un ambiente strutturato interno o esterno all'impresa beneficiaria (aula);
2. lezioni in **aula virtuale** – il docente e i discenti sono connessi contemporaneamente (webinar, videoconsulenze);
3. strutturano momenti formativi *ad hoc* fuori dall'aula (*mentoring, coaching, ecc.*);
4. attuano momenti formativi all'interno delle realtà produttive delle aziende (*formazione on the job, affiancamento*);
5. realizzano formazione a distanza (FAD on line asincrona) con adeguate piattaforme basate su LMS (Learning Management System).

Si specifica che anche nel caso di modalità formativa di cui ai punti 3 e 4 la formazione dovrà essere realizzata tramite soggetti erogatori di cui all'art. 7 dell'Avviso FNC.

Si precisa che per quanto riguarda la formazione a distanza vanno rispettate le indicazioni riportate nella **Circolare dell'Anpal n. 4 del 28 dicembre 2020** e pubblicata sul sito del Fondo.

È richiesto che per ciascuna attività formativa siano previste minimo 2 ore di formazione.

Si ricorda che Anpal all'art. 4 dell'Avviso FNC richiede che il progetto formativo preveda **un minimo di 40 ore per lavoratore** fino ad un **massimo di 200 ore**.

Soggetti erogatori: per ogni percorso formativo deve essere indicato il soggetto erogatore avente le caratteristiche prescritte all'art. 7 dell'Avviso FNC.

I piani formativi devono prevedere il rilascio di **attestazione delle competenze acquisite di cui all'art. 8 dell'Avviso di Anpal**. La predetta attestazione può essere rilasciata dal soggetto erogatore della formazione. Il soggetto attuatore dovrà confermare entro la data di conclusione del piano le attestazioni rilasciate.

Non sono ammessi voucher formativi.

9. Durata

La durata dei piani è specifica per ogni Linea prevista dal presente Avviso.

9.1 Durata dei piani della Linea 1

Le azioni previste dal piano formativo debbono essere avviate entro 30 (trenta) giorni dalla data di approvazione del piano e concludersi entro 12 mesi dalla data di inizio attività. Il piano dovrà essere rendicontato entro 45 giorni dalla data di chiusura delle attività.

Possono essere presentate attraverso il sistema Gifcoop richieste motivate di proroga entro i seguenti termini:



- proroghe di avvio del piano entro il termine ultimo di 30 gg (60 gg dalla approvazione del contributo);
- proroghe di chiusura del piano entro il termine ultimo di 3 mesi (15 mesi dall'inizio del piano);
- proroghe di rendiconto del piano entro il termine ultimo di 30 gg (75 gg dalla chiusura del piano).

Fon.Coop si riserva la facoltà di valutare proroghe straordinarie rispetto ai predetti termini, in caso di ragioni debitamente motivate e documentate dal richiedente (che devono essere straordinarie o non prevedibili al momento della presentazione del piano), assicurando al contempo il bilanciamento tra il principio di favor participationis unitamente all'esigenza di completamento dell'attività formativa.

9.2 Durata dei piani della Linea 1

Le azioni previste dal piano formativo debbono essere avviate entro 30gg dalla data di approvazione del piano da parte di Fon.Coop, previa sottoscrizione della convenzione, e concludersi entro **150 giorni** dalla data di approvazione dell'istanza da parte dell'ANAPL, termini da intendersi essenziali e perentori.

Si ricorda che per le tempistiche e modalità di rendicontazione dell'istanza ad Anpal bisogna fare riferimento a quanto da quest'ultimo indicato nell'Avviso FNC.

Il piano dovrà essere rendicontato a Fon.Coop per la parte di costi formativi entro **45** giorni dalla data di chiusura delle attività.

Non sono ammesse deroghe ai predetti termini salvo che non siano concesse da Anpal.

10. Parametri di contributo per i piani

Di seguito si riportano i parametri di contributo per i piani di ciascuna tipologia di piano.

Le specifiche modalità di compilazione del preventivo dei piani formativi sono contenute nel Manuale di gestione dell'Avviso.

10.1 Parametri di contributo per i piani della Linea 1

Ogni singolo piano non deve prevedere una richiesta di contributo superiore a € **30.000,00**.

I piani debbono rispettare il **parametro massimo di costo di € 140,00 per ora formazione**.

Dal calcolo del costo ora formazione è escluso il costo:

- dei lavoratori in formazione (voce C1);
- dei *voucher* (voce A2.8)

All'interno del contributo previsto il piano può prevedere uno o più *voucher* individuali di formazione nel rispetto di quanto previsto nell'articolo "Tipologia di attività ammissibili".

Il Fondo riconosce un contributo massimo per singolo *voucher* formativo individuale di € **1.500,00** (dal calcolo è escluso il costo dei lavoratori in formazione). Per il *voucher* formativo non è richiesto il rispetto di un parametro massimo di costo ora formazione.

Nella predisposizione del **preventivo del piano** il soggetto proponente dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- i costi diretti e indiretti del piano (Area A) devono essere almeno l'80% del costo totale del piano (area A + Area B);



Le percentuali indicate per i piani devono essere calcolate sul costo totale del piano (Area A + Area B della Scheda G) escluso il costo dei lavoratori in formazione (Area C).

Il costo aziendale dei lavoratori in formazione (voce C1.1 costo dei lavoratori in formazione) costituisce esclusivamente cofinanziamento privato a carico dell'impresa beneficiaria.

In caso di mancato rispetto delle previsioni di cui al presente articolo troveranno applicazione le previsioni e facoltà riservate a Fon.Coop di cui all'articolo "Ammissibilità - Cause di esclusione dei piani" ovvero, ove richiamate, quelle di cui al precedente articolo "Risorse dell'Avviso".

10.2 Parametri di contributo per i piani della Linea 2

Ogni singolo piano non deve prevedere una richiesta di contributo superiore a € **30.000,00**.

I piani debbono rispettare il **parametro massimo di costo di € 140,00 per ora formazione**.

Dal calcolo del costo ora formazione è escluso il costo dei lavoratori in formazione (voce C1).

Nella predisposizione del **preventivo del piano** il soggetto proponente dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- i costi per la realizzazione delle attività formative della voce A2 devono essere almeno il **60%** del costo totale del piano (area A + Area B della Scheda G);

La percentuale indicata per i piani deve essere calcolata sul costo totale del piano (Area A + Area B della Scheda G) escluso il costo dei lavoratori in formazione (Area C).

Si precisa che come previsto dall'Avviso Anpal all'art. 7 il soggetto erogatore non può essere l'impresa beneficiaria. Non sono ritenuti pertanto ammissibili costi interni dell'impresa beneficiaria nella voce docenza e codocenza e altresì non saranno ritenuti validi incarichi al personale interno della beneficiaria da parte del soggetto erogatore della formazione. L'impresa non potrà inoltre svolgere prestazioni di servizio (inerenti sia la progettazione che gestione) all'interno del piano formativo con proprio personale o con incarichi a liberi professionisti come meglio specificato nel Manuale di gestione.

L'eventuale costo aziendale dei lavoratori in formazione - per la quota non rimborsata dal Fondo Nuove Competenze (voce C1.1 costo dei lavoratori in formazione) - costituisce esclusivamente cofinanziamento privato a carico dell'impresa beneficiaria.

Nel caso di scelta del Regolamento (CE) n. 651/2014 i soggetti beneficiari possono cofinanziare il piano con il costo dei lavoratori in formazione esclusivamente per il 40% del costo della sola retribuzione dei lavoratori in formazione non rimborsato dal Fondo Nuove Competenze.

Tutte le imprese, nel caso in cui i costi del piano formativo non siano coperti integralmente dalle risorse del presente Avviso possono sostenere i residui costi in autofinanziamento.

In caso di mancato rispetto delle previsioni di cui al presente articolo troveranno applicazione le previsioni e facoltà riservate a Fon.Coop di cui all'articolo "Ammissibilità - Cause di esclusione dei piani" ovvero, ove richiamate, quelle di cui al precedente articolo "Risorse dell'Avviso".

11. Valutazione

11.1 Piani Aziendali Linea 1

I piani presentati sono valutati da un Gruppo di Valutazione indipendente, individuato secondo le procedure del Fondo sulla base delle seguenti griglie divise in due parti: la prima di merito, la seconda recante criteri automatici:

**Griglia Qualitativa**

Criteria	Indicatori	Sottocriteri	Punt. max
Impresa e strategie aziendali	Descrizione delle caratteristiche dell'impresa/e beneficiaria, dei fabbisogni formativi e loro correlazione con le strategie aziendali	Descrizione della realtà aziendale (servizi e/o principali attività produttive, mercato di riferimento) e delle principali sfide in termini di posizionamento d'impresa	0-5
		Descrizione dei fabbisogni formativi e delle aree aziendali che si intendono adeguare; descrizione delle metodologie utilizzate per l'acquisizione delle informazioni (colloqui, interviste strutturate, fonti documentali, analisi o rapporti di ricerca a livello settoriale o territoriale)	0-5
Subtotale			10
Qualità progettuale	Descrizione e coerenza della struttura progettuale: obiettivi ed esiti attesi; articolazione dei percorsi formativi: durata; conoscenze e competenze da acquisire; metodologie impiegate; modalità di verifica didattica e valutazione degli esiti formativi	Descrizione dettagliata dei moduli didattici e degli obiettivi formativi specifici ovvero conoscenze e competenze che verranno acquisite con il percorso formativo; Rispondenza del singolo percorso formativo alle caratteristiche dei partecipanti; Rispondenza delle metodologie didattiche ai contenuti sviluppati e gli esiti attesi; processi e metodologie di valutazione degli apprendimenti	0-20
	Metodologie di apprendimento impiegate	Descrizione delle metodologie didattiche che si intendono utilizzare per favorire contesti e processi di apprendimento sostenibili, inclusivi ed efficaci rispetto alle caratteristiche dei partecipanti e agli obiettivi formativi che si intendono raggiungere (competenze che verranno acquisite)	0-4
	Spendibilità della formazione	Descrizione della spendibilità delle competenze acquisite dal lavoratore sia all'interno che all'esterno dell'impresa beneficiaria	0-5
	Adeguatezza dell'assetto organizzativo e di tutte le risorse professionali impiegate	descrizione del team di progetto e adeguatezza dei profili individuati (descrizione di eventuali soggetti delegati e/o partner di progetto) per le attività non formative	0-3
		descrizione e adeguatezza dei profili individuati (descrizione di eventuali soggetti delegati e/o partner di progetto) per le attività formative	0-5
	Sostenibilità delle azioni formative	Sostenibilità e cantierabilità delle azioni formative in relazione alle metodologie di apprendimento e ai tempi di realizzazione	0-3
	Valorizzazione delle finalità dell'avviso all'interno del piano 0-20	Descrizione delle competenze trasversali per agire il cambiamento/la sostenibilità (contenuti e durata) che caratterizzeranno i singoli percorsi formativi all'interno degli ambiti specifici previsti dall'avviso	0-10
Approcci e metodologie per la trasmissione delle competenze chiave della sostenibilità all'interno della dimensione aziendale		0-5	

Criteria	Indicatori	Sottocriteri	Punt. max
		Descrizione dei risultati attesi in esito all'acquisizione delle nuove competenze sulle risorse professionali, sui processi organizzativi e le strategie aziendali.	0-5
Subtotale			0-60
Destinatari	Descrizione dei partecipanti a cui si rivolgono le azioni formative	Descrizione delle caratteristiche dei partecipanti: età, qualifica e ruolo svolto in azienda; coerenza della scelta dei partecipanti con i contenuti e gli obiettivi delle singole azioni formative	0-5
Subtotale			0-5
Attività in itinere e finali	Metodologie di monitoraggio in itinere e valutazione in itinere e finale;	Definizione degli obiettivi dell'attività di monitoraggio e della tipologia di valutazione, le aree di indagine, le modalità di rilevazione delle informazioni, la tempistica, le fasi, il personale coinvolto nella realizzazione dei singoli interventi ed i risultati/ prodotti attesi	0-5
Subtotale			0-5
Totale	NB: Minimo richiesto 45/80		80

Solo ai piani che raggiungono il punteggio minimo di 45 punti su 80 viene sommato il punteggio della parte "calcolata".

Griglia automatica

Criteria	Indicatori	Sottocriteri	Punti	Punteggio Max
Bilateralità	Accordo di condivisione sottoscritto dalla/e impresa/e beneficiaria/e con le organizzazioni sindacali	Procedura silenzio assenso (3 raccomandate) 0 punti; oppure Accordo di condivisione firmato da una organizzazione sindacale (e due raccomandate) 2 punti; oppure Accordo di condivisione firmato da due organizzazioni sindacali (e una raccomandata) 4 punti; oppure Accordo di condivisione firmato da tutte e tre le organizzazioni sindacali 7 punti;	0-7	0-10
		Partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori alle attività di monitoraggio e valutazione	Nell'accordo (sottoscritto da almeno una organizzazione sindacale) è indicato il coinvolgimento dei rappresentanti sindacali alle attività del piano (formazione, monitoraggio, valutazione)	



Criteria	Indicatori	Sottocriteri	Punti	Punteggio Max
Piano finanziario	Congruità dei costi indiretti	Incidenza della somma delle voci A3, B1.1, B1.2, B1.3 e B1.7 rispetto al totale del preventivo inferiore al 20%	0-2	0-10
	Economicità del preventivo di spesa rispetto al n. di destinatari previsti	Rapporto tra contributo del piano e numero di lavoratori coinvolti nel piano (tabella "organico e destinatari" del formulario) Maggiore di € 1.000,00= 0 punti tra € 1.000,00 e 800,00= 3 punti inferiore a € 800,00=6 punti	0-6	
	Economicità del costo ora formazione	Massimale 140,00 €/h. inferiore a 130,00=1 inferiore a 120,00 =2	0-2	
		TOTALE		0-20

Sono considerati idonei al finanziamento i piani che raggiungano il punteggio complessivo minimo di **65/100**.

NB. Saranno oggetto di valutazione i formulari e gli allegati presenti in piattaforma entro il termine di validazione del piano (termine ultimo 14/07/2023), pertanto l'eventuale documentazione inviata o inserita in piattaforma oltre tale termine con qualsiasi modalità non sarà presa in considerazione.

11.2 Piani FNC Linea 2

I piani ammissibili della Linea 2 FNC sono sottoposti a valutazione secondo le procedure del Fondo. Sono considerati idonei al finanziamento i piani che raggiungano il punteggio complessivo minimo di 600/1.000 punti in base alla seguente griglia:

Criteria	Indicatori	Sottocriteri	Punti	Punteggio Max
Bilateralità	Accordo di condivisione sottoscritto dalla/e impresa/e beneficiaria/e con le organizzazioni sindacali	Procedura silenzio assenso (3 raccomandate) 0 punti; oppure Accordo di condivisione firmato da una organizzazione sindacale (e due raccomandate) 100 punti; oppure Accordo di condivisione firmato da due organizzazioni sindacali (e una raccomandata) 200 punti; oppure Accordo di condivisione firmato da tutte e tre le organizzazioni sindacali 300 punti;	0-300	300
Costi	Economicità del preventivo di spesa rispetto al n. di destinatari previsti	Rapporto tra contributo del piano e numero di lavoratori coinvolti nel piano (tabella "organico e destinatari" del formulario) Maggiore di € 1.000,00= 0 punti tra € 1.000,00 e 800,00= 100 punti tra € 799,00 e 500,00=200 punti inferiore a € 500,00=300 punti	0-300	0-700



Criteria	Indicatori	Sottocriteri	Punti	Punteggio Max
	Economicità del costo ora formazione	Massimale 140,00 €/h. inferiore a 130,00=100 inferiore a 120,00 =200	0-200	
Piano finanziario	Congruità dei costi	Percentuale della voce A2 Realizzazione superiore al 70% dei costi del piano	0-200	
		TOTALE		0-1000

12. Formazione delle Graduatorie e approvazione dei piani

12.1 Formazione delle Graduatorie dei piani della Linea 1

Le graduatorie vengono predisposte secondo quanto stabilito al precedente capitolo 6 del presente Avviso.

La graduatoria definitiva sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione e successivamente pubblicata sul sito www.foncoop.coop, entro **60 giorni (escluso il mese di agosto)** solari dal termine ultimo per la presentazione dei piani fissato dall'Avviso, nelle modalità di cui all'art. 14 del *Regolamento per l'attuazione dei principi del procedimento amministrativo* del Fondo.

In ogni caso Fon.Coop invierà attraverso il sistema GIFCOOP una e-mail automatica a tutti i proponenti con la comunicazione degli esiti delle procedure di gara.

12.2 Procedure di approvazione dei piani della Linea 2

Il Fondo procede all'esame della verifica dei requisiti di conformità dei piani per come indicati nel presente Avviso e alla corrispondenza con il progetto formativo presentato ad Anpal, riservandosi di richiedere i necessari chiarimenti e/o integrazioni anche documentali, ritenuti opportuni.

L'intervenuta approvazione del progetto formativo da parte di Anpal costituisce condizione per l'approvazione della richiesta di contributo da parte di Fon.Coop.

Fon.Coop si riserva di ridurre il contributo richiesto nel caso di mancato rispetto dei parametri e dei massimali di contributo previsti dal presente Avviso o sulla base di una analisi tecnica di uno o più elementi del piano.

I piani sono sottoposti a valutazione secondo la relativa griglia di valutazione. I piani che non raggiungano il punteggio minimo di 600 punti non saranno ammessi al contributo.

I piani ammissibili e conformi saranno approvati dal RUP su delega del Consiglio di Amministrazione di Fon.Coop in base all'ordine di presentazione dei piani (seconda validazione completa di documentazione sottoscritta digitalmente) risultante dalla piattaforma GIFCOOP fino ad esaurimento delle risorse.

Il Fondo si impegna a comunicare al soggetto proponente l'esito dell'istruttoria **entro 15 giorni lavorativi** dal ricevimento della domanda di contributo, tramite e-mail inviata in automatico dal sistema informativo all'indirizzo e-mail del legale rappresentante inserito in fase di registrazione.

Nel caso di richieste di integrazione su un piano da parte del Fondo, fino alla regolarizzazione della posizione il piano non si intenderà formalmente presentato ai fini dell'ordine cronologico di ricezione.

Ferme le dichiarate ipotesi di inammissibilità di cui al presente Avviso, Fon.Coop si riserva di demandare ad apposita pronuncia da parte del Consiglio di Amministrazione ogni eventuale ipotesi



non disciplinata ai fini dell'ammissibilità dal presente Avviso.

I piani approvati saranno pubblicati sul sito del Fondo all'indirizzo www.foncoop.coop

13. Istanze di riesame dei piani

Il soggetto proponente, entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, potrà presentare richiesta motivata di riesame del punteggio attribuito al proprio piano formativo.

Fon.Coop sottoporrà tali richieste al Gruppo di Valutazione che provvederà, quindi, a riesaminare nel merito la richiesta pervenuta. Una volta conclusa tale successiva valutazione sarà cura del Gruppo di Valutazione trasmettere le risultanze al Fondo che provvederà a darne riscontro ai soggetti proponenti.

Non saranno prese in considerazione istanze di riesame manifestamente generiche.

Avverso i provvedimenti di diniego di accoglimento della richiesta di riesame è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, nel termine decadenziale previsto dal d. lgs. n. 104/2010 e ss. mm., recante il Codice del processo amministrativo.

14. Modalità e termini di partecipazione

1. Per la partecipazione al presente Avviso sia i soggetti proponenti sia le imprese beneficiarie dovranno essere **preventivamente registrati** al sistema informativo del Fondo, GIFCOOP, secondo quanto riportato nel *Regolamento disciplinante le modalità per la registrazione nel sistema informativo di Fon.Coop* pubblicato sul sito.

2. I soggetti proponenti sono tenuti ad attenersi oltre a quanto previsto dal presente Avviso anche a quanto previsto dal "*Manuale di gestione*" in quanto documentazione regolamentare del presente Avviso.

3. Il piano formativo condiviso deve essere predisposto utilizzando esclusivamente il sistema *on line* GIFCOOP.

4. Per i soggetti presentatori di cui all'art 4 quali Consorzi, ATI e ATS di imprese o enti di formazione da costituire o costituiti, Capogruppo, Contratti di Rete si deve procedere alla configurazione del Gruppo nel sistema *on line* seguendo le indicazioni dello specifico manuale utente prima della creazione del piano formativo che intendono presentare.

5. Le procedure per il corretto caricamento delle informazioni nel sistema GIFCOOP e sull'utilizzo dello stesso sono riportate sui seguenti manuali, disponibili sul sito del Fondo, che l'utente **ha l'onere di consultare**:

- **Manuale utente di registrazione;**
- **Manuale utente anagrafica;**
- **Manuale utente di gestione dei gruppi;**
- **Manuale utente per la presentazione dei piani formativi – Fondo di Rotazione;**
- **Manuale utente di gestione utenti;**

6. **Il caricamento dei formulari *on line* per i piani della Linea 1 a valere sul presente Avviso sarà attivo dal 14/05/2023. Sarà possibile inserire un piano formativo sulla Linea 2 solo dopo la trasmissione del progetto da parte dell'Anpal al Fondo e solo dopo l'esaurimento delle risorse dell'Avviso 53 FNC del 16 dicembre 2023.**

7. **Il termine ultimo per la validazione dei piani della Linea 1 è fissato alle ore 13:00 del giorno 14/07/2023.**



Dopo aver compilato tutte le schede previste dal formulario il soggetto proponente dovrà cliccare sul tasto “validazione piano”. Il Sistema Informativo a seguito dell'esito positivo della validazione procederà con l'assegnazione del numero di protocollo che attesterà l'avvenuta acquisizione del piano da parte del sistema. Nel sistema il piano passerà allo stato “validato”.

8. Successivamente alla validazione l'utente dovrà scaricare la documentazione da sottoscrivere utilizzando esclusivamente la firma digitale (o firma elettronica avanzata) e **completare la procedura di presentazione entro e non oltre il 21/07/2023**. Trascorso tale termine non sarà più possibile procedere con la presentazione del piano. I piani si intendono presentati nel sistema *on line* solo dopo avere inserito nel sistema la documentazione prevista e debitamente sottoscritta digitalmente ed aver cliccato sul tasto “valida e invia allegati”. Nel sistema il piano passerà allo stato “presentato”.

9. Le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritte digitalmente e inserite a sistema non possono essere sostituite o integrate dopo la validazione (anche se i termini della presentazione non sono scaduti).

Le dichiarazioni di cui al comma precedente dovranno essere **esclusivamente** caricate sul sistema. Non sono ammesse modalità diverse da quella descritta al comma precedente e, pertanto, l'eventuale invio cartaceo e/o a mezzo posta elettronica delle dichiarazioni per le quali non sia stata effettuata la procedura di caricamento sulla piattaforma saranno considerate inammissibili.

10. Fon.Coop si riserva le facoltà di prorogare i termini di presentazione dei piani – in presenza di ragioni obiettive, non dipendenti dal Fondo medesimo – dandone tempestiva comunicazione esclusivamente tramite la pubblicazione sul sito del Fondo www.foncoop.coop.

15. Documentazione per la partecipazione alla procedura

La documentazione prevista per la partecipazione alla procedura, di cui al presente Avviso, è la seguente:

1. **domanda di contributo** direttamente emessa dal sistema *on line* dopo la validazione del piano resa ex D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del proponente o da soggetto, correttamente inserito secondo quanto previsto dal Manuale utente gestione utenti e autorizzato in piattaforma, legittimato ad impegnare la volontà del proponente;
2. **dichiarazione per ogni impresa** beneficiaria direttamente emessa dal sistema *on line* dopo la validazione del piano resa ex D.P.R. 28-12-2000 n. 445 e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del beneficiario o da soggetto, correttamente inserito secondo quanto previsto dal Manuale utente gestione utenti e autorizzato in piattaforma, legittimato ad impegnare la volontà del beneficiario;
3. **accordo di condivisione** sottoscritto dalle parti sociali con le modalità e i termini previste dal presente Avviso (cfr. capitolo 7) e caricato esclusivamente nella piattaforma *on line*;
4. limitatamente ai piani presentati da soggetti mandatari di associazioni temporanee non ancora costituite, **dichiarazione costituenda associazione temporanea** direttamente emessa dal sistema *on line dopo la validazione del piano* resa ex D.P.R. 28-12-2000 n. 445 sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante di ciascun componente dell'A.T.I./A.T.S o da soggetto, correttamente inserito secondo quanto previsto dal Manuale utente gestione utenti e autorizzato in piattaforma, legittimato ad impegnare la volontà del componente dell'A.T.I./A.T.S..
5. limitatamente ai piani presentati da soggetti mandatari di associazioni temporanee già costituite, consorzi, contratti di rete o Gruppi Cooperativi Paritetici **atto di costituzione a**



norma di legge.

La documentazione prevista nei punti 1, 2, e 4 dovrà essere caricata nel sistema *on line* e dovrà essere firmata digitalmente. Si precisa che si considera altresì valida la firma elettronica avanzata ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (c.d. CAD).

È cura e responsabilità del soggetto proponente che i dati comunque presenti nella piattaforma GIFCOOP (ad esempio anagrafica, costituzione gruppi) siano corrispondenti al vero e aggiornati alla data di presentazione del piano.

16. Ammissibilità - Cause di esclusione dei piani

Il Fondo, provvede alla nomina di apposita Commissione, composta da membri interni al Fondo, per la verifica della regolarità e completezza delle domande di partecipazione e dei relativi allegati, ai fini dell'ammissibilità delle domande e per l'avvio alla successiva fase della valutazione di merito.

Ai fini del presente Avviso costituiscono **causa di inammissibilità dei piani** le seguenti ipotesi:

1. mancato possesso, alla data di presentazione del piano, dei requisiti di partecipazione stabiliti dal presente Avviso ed in particolare dagli artt. 3 e 4 con riferimento a ciascuna linea;
2. mancata validazione dal sistema *on line* di cui all'art. 14 del presente Avviso;
3. mancato rispetto dei termini previsti ai fini della validazione dei piani e delle modalità di presentazione della documentazione previsti all'art. 14 del presente Avviso;
4. sottoscrizione della documentazione, non emessa direttamente dal sistema dopo la validazione, di cui ai punti 1, 2, e 4 del capitolo 15;
5. assenza dell'accordo sindacale o non conformità alle prescrizioni di cui all'art. 7 del presente Avviso concernenti la condivisione sindacale;
6. assenza o irregolarità della sottoscrizione del/dei firmatario/i nella persona del legale rappresentante o del soggetto formalmente delegato ad impegnare la volontà del soggetto indicato nella dichiarazione stessa, tali da determinare incertezza assoluta in ordine al soggetto che ha reso e sottoscritto le autodichiarazioni ai sensi del DPR n. 445/2000;
7. mancato completamento e/o mancato rispetto dei termini della procedura di validazione per la presentazione della domanda di partecipazione (in particolare nel caso in cui i file relativi alla documentazione da presentare siano stati caricati a sistema ma non sia stato cliccato l'apposito **tasto di validazione**);
8. presentazione di documentazione manipolata, contraffatta o comunque alterata, anche rispetto ai modelli predisposti dal Fondo;
9. nel caso di aggregazioni fra soggetti proponenti (associazioni temporanee, consorzi, contratti di rete, Gruppi Paritetici), qualora i soggetti componenti il gruppo non risultino i medesimi tra il piano formativo e la documentazione inserita nel sistema *on line* in base alla procedura di creazione del "Gruppo" in piattaforma, come previsto dal "*Manuale di Gestione Gruppi GIFCOOP*";
10. presentazione della domanda di partecipazione e/o dei relativi allegati che non siano stati inseriti nella piattaforma *on line* secondo le procedure di cui all'art. 15;
11. ogni altra irregolarità prevista espressamente dal presente Avviso e dal Manuale di gestione quale causa di inammissibilità;



12. aver reso informazioni false;

Nel corso della verifica di ammissibilità dei piani Fon.Coop si riserva di chiedere i necessari chiarimenti o integrazioni sulla documentazione presentata. Le predette richieste verranno inoltrate dal Fondo a mezzo PEC:

- Linea 1 entro **30 giorni** solari dal termine ultimo di presentazione dei piani fissato dall'Avviso. Le integrazioni dovranno essere fornite a mezzo PEC dal soggetto presentatore entro **5 giorni** solari dalla richiesta del Fondo. Il Fondo si impegna ad esaminare le integrazioni pervenute entro **10 giorni** solari dal ricevimento;
- Linea 2: : entro **7 giorni** solari dalla presentazione del piano. Le integrazioni dovranno essere fornite a mezzo PEC dal soggetto presentatore entro **5 giorni** solari dalla richiesta del Fondo. Il Fondo si impegna ad esaminare le integrazioni pervenute entro **5 giorni** solari dal ricevimento.

In caso di mancato invio della documentazione e/o di documentazione comunque non conforme, il Fondo comunicherà l'esclusione dalla procedura di valutazione.

La **verifica della firma digitale** e la successiva estrazione degli oggetti firmati deve essere effettuata con software in grado di elaborare file firmati in modo conforme alla Deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45. La verifica della firma elettronica digitale può essere effettuata anche tramite applicazioni *on line*.

Si informano i soggetti proponenti che per la verifica della documentazione di partecipazione presente in piattaforma e firmata digitalmente il Fondo utilizza i seguenti **software**:

- DIKE
- GoSign

I soggetti proponenti sono invitati a verificare che tutta la documentazione presentata (domanda di contributo, dichiarazioni delle imprese beneficiarie ed eventuale impegno alla costituzione dell'ATI/ATS) con firma digitale sia riscontrabile dai predetti software.

I file devono consentire non solo di rilevare la presenza delle firme digitali ma ovviamente di visionare la documentazione ivi contenuta. Non è sufficiente che il documento nel suo contenuto sia visionabile se la firma non risulti presente e conforme.

I produttori dei predetti programmi e applicazioni rendono disponibili per il download i propri prodotti gratuitamente.

Il Fondo non è responsabile per qualsiasi malfunzionamento dei sistemi di applicazione e/o lettura della firma digitale in dotazione ai soggetti proponenti e/o beneficiari dei piani.

16.1. Effetti dell'inammissibilità parziale dei piani pluriaziendali della Linea 1

Qualora venisse dichiarata inammissibile la documentazione presentata da una o più imprese beneficiarie, il piano medesimo potrà essere considerato comunque ammissibile a condizione che l'esclusione della/e impresa/e non determini il venir meno del requisito della pluralità del piano e sempreché non determini alcun pregiudizio all'esecuzione del piano per come presentato, che sia garantita la coerenza del piano con le finalità del presente Avviso e con i relativi Allegati e che le attività formative previste possano considerarsi scindibili tra loro.

17. Reclami e rimedi giurisdizionali

Avverso gli atti della procedura oggetto del presente Avviso potranno essere proposti i rimedi stabiliti dal *Regolamento per l'attuazione dei principi del procedimento amministrativo* approvato dal Fondo agli artt. 17 (*Reclami*) e 18 (*Rimedi giurisdizionali*).



18. Verifiche successive

Il Fondo, prima della sottoscrizione della Convenzione, procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, oggetto di autodichiarazione di cui al capitolo 15, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante *pro tempore* del proponente o da soggetto formalmente delegato ad impegnare la volontà del primo, sui soli proponenti utilmente collocati nella graduatoria finale in ossequio al principio di concentrazione del procedimento amministrativo, di cui alla legge n. 241/1990. Il controllo da parte del Fondo riguarderà la seguente documentazione:

- visura camerale aggiornata del soggetto proponente;
- documento di regolarità contributiva (DURC).

È facoltà del Fondo disporre la verifica a campione sulle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 3 del presente Avviso mediante richiesta dell'estratto del certificato penale del casellario giudiziario (art. 25 D.P.R. 14/11/2002 n. 313) del legale rappresentante del soggetto proponente (nel caso di Contratti di rete, Gruppi Cooperativi Paritetici, A.T.I./A.T.S. del legale rappresentante di tutti i componenti).

Pertanto, i proponenti assegnatari di un contributo dovranno inserire in piattaforma la documentazione sopramenzionata.

19. Convenzione

A seguito di esito positivo della verifica dei requisiti di cui all'articolo precedente il Fondo procederà alla sottoscrizione della Convenzione con il soggetto proponente e attuatore.

Qualora, nelle more delle attività di verifica, il soggetto proponente intenda dare inizio alle attività del piano ne ha facoltà purché abbia contezza che, in assenza dei requisiti di partecipazione di cui al presente Avviso, il Fondo non procederà alla firma della convenzione ed ogni costo maturato o sostenuto per la realizzazione del piano formativo resterà a carico del soggetto proponente che non avrà diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento. In tal caso il piano decadrà con effetto immediato dalla graduatoria di cui all'art. 12 del presente Avviso.

20. Richiesta di anticipo del contributo

Successivamente alla firma della Convenzione da parte del Fondo di cui all'art. 19, il soggetto attuatore potrà richiedere acconti e/o anticipazioni sull'importo del contributo approvato, la cui erogazione sarà valutata da parte di Fon.Coop.

Resta inteso che per la richiesta degli acconti e delle anticipazioni il soggetto attuatore dovrà fornire adeguata garanzia fideiussoria come indicato nel Manuale di gestione.

21. Obblighi del soggetto ammesso al contributo

È fatto obbligo al soggetto attuatore di:

- rispettare quanto previsto, per le attività di progettazione, gestione e rendicontazione, dal “**Manuale di Gestione Avviso**” pubblicato sul sito www.foncoop.coop;
- inserire in piattaforma la Convenzione sottoscritta digitalmente entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito delle graduatorie. Il Fondo procederà successivamente alla verifica per l'accettazione della Convenzione;
- inserire in piattaforma la documentazione richiesta di cui al capitolo 18 del presente Avviso;
- dare avvio al piano entro e non oltre 30 giorni dalla data di approvazione del piano e comunque previa sottoscrizione della Convenzione;



- in caso di avvio del piano prima della pubblicazione delle graduatorie rispettare le specifiche procedure previste dal “Manuale di Gestione Avviso” per l’avvio sotto responsabilità (solo per la Linea 1);
- realizzare il piano nelle modalità approvate dal Fondo ed indicate nel formulario di presentazione;
- effettuare la chiusura del piano entro 12 mesi dalla data di avvio del piano, salvo proroghe autorizzate dal Fondo per i piani della Linea 1 ed entro 150 giorni dalla data di approvazione dell’istanza da parte di Anpal, salvo proroghe autorizzate da quest’ultimo per i piani della Linea 2;
- rispettare il preventivo economico presentato e approvato salvo quanto diversamente disposto nel “Manuale di Gestione Avviso”;
- inviare il rendiconto finale dei piani entro e non oltre 45 giorni dalla data di fine del piano, salvo proroghe autorizzate dal Fondo;
- comportarsi secondo buona fede e comunicare al Fondo qualsiasi modifica che possa interessare l’attuazione del piano formativo.

Nell’acceptare il contributo il soggetto attuatore si impegna incondizionatamente a sottoporsi ai controlli in itinere ed ex post disposti dal Fondo. Si impegna inoltre a fornire i dati di monitoraggio in itinere del piano ogni qual volta ne sia richiesto dal Fondo o dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. È fatto obbligo all’impresa beneficiaria di rimanere aderente al fondo per il tempo di realizzazione e rendicontazione del piano.

Il soggetto proponente e le beneficiarie del piano prendono altresì atto che il Fondo è dotato di un Modello organizzativo e di un Codice etico, disponibili sul sito istituzionale, di cui si impegnano a rispettare i principi.

22. Riconoscimento del contributo

Il contributo approvato sarà riconosciuto se, oltre alle prescrizioni del presente Avviso, alla conclusione del piano per **ciascuna attività formativa** siano rispettate le seguenti condizioni:

- ✓ siano svolte le ore di formazione approvate nel formulario;
- ✓ i partecipanti effettivi siano almeno il 70% di quelli previsti nel formulario. Per partecipanti effettivi si intendono gli iscritti che hanno frequentato almeno il 70% delle ore previste dall’attività formativa.

Nel caso in cui non vengano realizzati uno o più *voucher* previsti dal piano (Linea 1) l’importo corrispondente sarà decurtato dal contributo concesso.

Si ricorda che per quanto attiene al riconoscimento del costo dei lavoratori in formazione oggetto della richiesta ad Anpal (solo per la Linea 2) è necessario fare riferimento alle prescrizioni e vincoli dallo stesso previsti.

23. Revoca o rinuncia al contributo totale o parziale

Il Contributo approvato sarà soggetto a revoca nelle ipotesi previste dallo schema di convenzione, allegato al presente Avviso.

È possibile rinunciare al contributo tramite sottoscrizione di apposita autodichiarazione del soggetto beneficiario e, se diverso dal beneficiario, anche del soggetto proponente.



24. Responsabile del procedimento e chiarimenti

Il R.U.P. è il Presidente del Fondo. Eventuali chiarimenti e informazioni relative all'Avviso possono essere richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica:

- Linea 1 avvisifondorotazione@foncoop.coop
- Linea 2 fnc@foncoop.coop.

Le risposte alle richieste pervenute saranno pubblicate, in forma anonima, nella sezione FAQ dell'Avviso sul sito del Fondo.

25. Tutela dei dati personali

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita nell'ambito della presente procedura saranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini del procedimento di gara. A tal fine Fon.Coop si impegna a mantenere la riservatezza ed a garantire l'assoluta sicurezza dei medesimi, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali.

Si informa che il trattamento dei dati forniti dai partecipanti nel corso della presente procedura, o, comunque, acquisiti da Fon.Coop, si svolgerà in conformità delle prescrizioni di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dalle disposizioni nazionali di legge e regolamentari in materia.

I partecipanti prendono contezza delle facoltà riconosciute in materia dalla legge e nel contempo con la partecipazione alla seguente procedura autorizzano il loro consenso al relativo trattamento dei dati in favore di Fon.Coop.

26. Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso trovano applicazione lo Statuto, i regolamenti del Fondo, la normativa ad esso applicabile per quanto riguarda le attività formative, nonché il codice civile, in quanto applicabile.

Roma, 26 aprile 2023

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DI FON.COOP